

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4365

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BERNARDO**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive

Presentata il 14 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 1, comma 8, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (introdotto dal comma 160 della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità 2014), il quale istituiva una presunzione fiscale assoluta volta a considerare come beneficio accessorio di natura retributiva (*fringe benefit*) in favore degli atleti professionisti una quota dei compensi pagati dalle società ai procuratori in occasione dei trasferimenti.

Tale norma prevedeva infatti che il 15 per cento del compenso pagato dalle società ai procuratori per le trattative legate al contratto dovesse essere considerato come

reddito imponibile dell’atleta. La norma era stata introdotta con l’intento di semplificare la disciplina fiscale in materia e di superare un contrasto giurisprudenziale. L’Amministrazione finanziaria, infatti, era orientata a considerare come interamente a carico dell’atleta la prestazione del procuratore, con la conseguenza di configurare come beneficio accessorio l’intero importo pagato dalla società al procuratore. Quest’impostazione ha avuto ripercussioni, inoltre, in ordine alla preclusione della deducibilità dei corrispettivi importi da parte delle società ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), oltre che per quanto riguarda l’applicabilità della ritenuta d’acconto.

**BOZZA NON CORRETTA**

Il comma 4-*bis* dell'articolo 51 del TUIR era stato introdotto anche alla luce del fatto che alcune sentenze di merito delle commissioni tributarie avevano evidenziato che l'allora vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo prevedeva, all'articolo 20, che l'agente non potesse contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore che della società sportiva. La sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma n. 1 del 18 gennaio 2010, su tale base, desumeva che il procuratore svolgesse la propria attività per conto del calciatore e che, in caso di compenso corrisposto dalla società, tale prestazione avrebbe dovuto considerarsi come beneficio accessorio a favore del calciatore, il quale su di esso doveva pagare le imposte.

La presunzione fiscale introdotta dal citato comma 4-*bis* ha sollevato diverse critiche in dottrina: da più parti sono state sottolineate le difficoltà interpretative relative alla delimitazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, all'individuazione del momento impositivo, alle modalità di riconoscimento dell'onere sostenuto dall'atleta qualora il pagamento fosse effettuato in un periodo d'imposta diverso da quello di attribuzione del beneficio accessorio e alla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto sulla quota di costo corrispondente al beneficio medesimo. Ciò ha determinato comportamenti non uniformi nell'applicazione di tale norma da parte delle società sportive.

Nel contempo la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha adottato un nuovo Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (in vigore dal 1° aprile 2015), nel quale non è stata riprodotta la citata norma che prevedeva il cosiddetto « divieto del doppio mandato »; in tal modo il procuratore sportivo può operare sia nell'interesse di una sola parte contrattuale, sia nell'interesse di più parti coinvolte nella medesima operazione di mercato, a condizione che il conflitto di interessi risulti dal contratto di rappresentanza e che dallo stesso emerga il consenso scritto di tutte le parti interessate. A questo punto la tassazione

automatica, in capo al calciatore, di una quota del compenso percepito dall'agente, conseguente alla presunzione assoluta prevista nella disposizione di cui al citato comma 4-*bis*, è apparsa non più giustificata in presenza di una possibile chiara regolamentazione contrattuale degli interessi.

Pertanto la citata legge di stabilità 2016 ha abrogato il comma 4-*bis* dell'articolo 51 del TUIR, senza prevedere ulteriori disposizioni al riguardo.

La presente proposta di legge intende disciplinare in maniera chiara e uniforme le fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si introduce nella disciplina relativa all'IRAP una norma che espressamente riconosce deducibili, ai fini della medesima imposta, i compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni degli sportivi professionisti. La norma, di carattere interpretativo e pertanto applicabile anche per i rapporti pendenti, esclude la possibilità di considerare quali benefici accessori i compensi corrisposti ai procuratori. Per esigenze di coordinamento la stessa disciplina è inserita anche all'interno del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società.

L'articolo 2 prevede che sia deducibile, ai fini dell'IRAP, il costo del lavoro degli stessi sportivi professionisti. Al riguardo si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, nella parte eccedente le deduzioni riferibili allo stesso costo. In aggiunta, la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 73, della legge n. 208 del 2015), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha esteso l'applicabilità della citata deduzione anche ai contratti di lavoro stagionali, nella parte eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. La norma proposta si prefigge l'obiettivo di evitare un'irragionevole disparità di trattamento fiscale, in quanto la vigente norma appli-

**BOZZA NON CORRETTA**

cabile ai lavoratori stagionali non ne consente l'interpretazione estensiva al settore sportivo. Infatti il contratto di lavoro dipendente che lega una società sportiva a un calciatore professionista non può avere una durata superiore a cinque anni ed è suscettibile di rinnovo tra le stesse parti. La norma pertanto prevede la deduzione del costo del lavoro ai fini IRAP a condizione

che la durata del tesseramento sia di almeno quattro anni.

L'articolo 3 è volto a risolvere il contrasto giurisprudenziale in atto circa l'imponibilità delle plusvalenze realizzate attraverso operazioni di calciomercato ai fini dell'IRAP. Si chiarisce che le plusvalenze sono assoggettate a IRAP, ma possono essere ripartite fino ad un massimo di cinque periodi di imposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori).*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato ».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente:

« *i-ter*) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato »;

b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e

consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica ».

ART. 2.

*(Deducibilità del costo del lavoro degli sportivi professionisti).*

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deduzione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a quattro anni ».

ART. 3.

*(Trattamento delle plusvalenze derivanti da cessioni di contratto degli sportivi professionisti).*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto ».

